

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant' Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 1079 del 15/05/2025

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, PRENOTAZIONI DI ATTIVITÀ SANITARIA E DI SUPPORTO ALL'UTENZA - DISTRETTO DI TREVISO E SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ DI FRONT END PRESSO I DISTRETTI DI ASOLO E PIEVE DI SOLIGO DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

OGGETTO

SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, PRENOTAZIONI DI ATTIVITÀ SANITARIA E DI SUPPORTO ALL'UTENZA - DISTRETTO DI TREVISO E SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ DI FRONT END PRESSO I DISTRETTI DI ASOLO E PIEVE DI SOLIGO DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Dirigente proponente, Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, Responsabile del Procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

Premesso che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 656 del 29/03/2024 è stato disposto, tra le altre cose, di proseguire, nelle more della conclusione della nuova gara provinciale, l'erogazione dei servizi di accettazione, prenotazioni di attività sanitaria e di supporto all'utenza presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana fino al 31/03/2025, salvo recesso anticipato, con 15 giorni di preavviso, nel caso di aggiudicazione della nuova procedura, con gli attuali affidatari, come di seguito indicato:

- per il Distretto di Treviso, con il RTI Anthesys Servizi Soc. Coop. di Chirignago (VE) - EL.DA Service S.r.l. di Padova – Althea Italia S.p.A. di Roma, di cui Anthesys Servizi Soc. Coop. di Chirignago (VE) risulta mandataria;
- per il Distretto di Asolo e per il Distretto di Pieve di Soligo, con il Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l. di Castelfranco Veneto (TV);

dal momento che la nuova procedura di cui al punto precedente non è ancora stata aggiudicata, si rende necessario proseguire i servizi in questione per un ulteriore periodo di 6 mesi, ossia fino al 30/09/2025, come concordato con la Direzione Aziendale;

l'U.O.C. Servizi Amministrativi di Ospedale ha fornito i fabbisogni necessari per tale periodo;

con apposite note, acquisite agli atti, l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha chiesto al RTI Anthesys Servizi Soc. Coop. di Chirignago (VE) - EL.DA Service S.r.l. di Padova – Althea Italia S.p.A. di Roma ed al Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l. di Castelfranco Veneto (TV) la disponibilità a proseguire i servizi di cui fino al 30/09/2025, prevedendo apposita clausola di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione della nuova procedura;

con nota prot. n. 66817 del 07/04/2025, acquisita agli atti, Anthesys Servizi Soc. Coop. di Chirignago (VE) ha confermato la propria disponibilità, precisando che i servizi proseguiranno a titolarità del RTI con capofila Anthesys Servizi Soc. Coop. e una sola mandante, Althea Italia S.p.A., per l'uscita dal RTI (autorizzata dall'Azienda) della mandante EL.DA Service S.r.l.;

con nota prot. n. 60846 del 28/03/2025, acquisita agli atti, il Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l. di Castelfranco Veneto (TV) ha confermato la propria disponibilità;

a seguito di apposita richiesta, il Servizio Prevenzione e Protezione ha trasmesso le Procedure:

- n. 510 (prot. n. 70929 dell'11/04/2025 - Distretto di Asolo, Allegato 1), prevedendo oneri per la sicurezza pari ad € 1.250,00= più IVA al 22%;
- n. 511 (prot. n. 70933 dell'11/04/2025 - Distretto di Pieve di Soligo, Allegato 2), prevedendo oneri per la sicurezza pari ad € 850,00= più IVA al 22%;
- n. 512 (prot. n. 70938 dell'11/04/2025 - Distretto di Treviso, Allegato 3), prevedendo oneri per la sicurezza pari ad € 1.750,00= più IVA al 22%;

l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha, quindi, inviato una richiesta di offerta, tramite la piattaforma SINTEL di Aria S.p.A, rispettivamente, al RTI Anthesys Servizi Soc. Coop. di Chirignago (VE) – Althea Italia S.p.A. di Roma (ID 199814746 per il Distretto di Treviso) ed al Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l. di Castelfranco Veneto (TV) (ID 199816393 per il Distretto di Asolo e ID 199817767 per il Distretto di Pieve di Soligo);

entro il termine previsto (18/04/2025), sono pervenute le offerte richieste, acquisite a sistema, ovvero:

- l'offerta del RTI Anthesys Servizi Soc. Coop. di Chirignago (VE) - Althea Italia S.p.A. di Roma, per il Distretto di Treviso, per l'importo di € 3.828.116,79= (IVA 22% esclusa), successivamente rideterminato in € 3.831.366,19 per mero errore di calcolo, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.750,00= (IVA 22% esclusa), pari a complessivi € 4.676.401,75 (IVA 22% compresa);
- l'offerta del Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l. di Castelfranco Veneto (TV), per il Distretto di Asolo, per l'importo di € 2.490.811,14= (IVA 22% esclusa), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.250,00, pari a complessivi € 3.040.314,59= (IVA 22% compresa);
- l'offerta del Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l. di Castelfranco Veneto (TV), per il Distretto di Pieve di Soligo, per l'importo di € 947.190,60= (IVA 22% esclusa), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 850,00, pari a complessivi € 1.156.609,53= (IVA 22% compresa);

le offerte pervenute sono state ritenute congrue, sulla base dei fabbisogni segnalati e tenuto conto dell'avvenuta approvazione delle Tabelle ministeriali relative al costo del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.D. 30/24 del 14/06/2024);

è stato predisposto lo schema dell'Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegato quale parte integrante del presente atto (Allegato 4);

i controlli sui requisiti di ordine generale ex artt. 94-95 del d.lgs. n. 36/2023 sono risultati regolari, come da prospetto acquisito agli atti;

è stato accertato che, relativamente al servizio in oggetto, alla data odierna:

- ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
- non esistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- non sussistono alla data odierna Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale e/o Consip S.p.A.;
- lo stesso non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11/07/2018;

la presente costituisce decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire la continuazione di servizi essenziali, si propone:

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more della conclusione della nuova gara provinciale, l'erogazione dei servizi di accettazione, prenotazioni di attività sanitaria e di supporto all'utenza presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana fino al 30/09/2025, con facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso di 30 giorni, qualora venga stipulato il nuovo contratto e, conseguentemente, avviati i servizi di cui trattasi, prima di tale data, agli attuali fornitori, ovvero:
 - per il Distretto di Treviso, al RTI Anthesys Servizi Soc. Coop. di Chirignago (VE) - Althea Italia S.p.A. di Roma, per l'importo presunto di € 3.833.116,19= (IVA 22% esclusa), di cui € 1.750,00= (IVA 22% esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 4.676.401,75 (IVA 22% compresa);
 - per il Distretto di Asolo, al Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l. di Castelfranco Veneto (TV), per l'importo presunto di € 2.492.061,14= (IVA 22% esclusa), di cui € 1.250,00= (IVA 22% esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 3.040.314,59= (IVA 22% compresa);
 - per il Distretto di Pieve di Soligo, al Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l. di Castelfranco Veneto (TV), per l'importo presunto di € 948.040,60= (IVA 22% esclusa), di cui € 850,00= (IVA 22% esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 1.156.609,53= (IVA 22% compresa);
- di prevedere il seguente quadro economico dell'appalto:

DESCRIZIONE	DURATA IN MESI	IMPORTO IVA ESCLUSA PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO IVA 22% PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO IVA COMPRESA PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO
Importo complessivo del servizio	6	€ 7.273.217,93	€ 1.600.107,94	€ 8.873.325,87

- di dare atto che l'onere presunto derivante dalla presente Deliberazione, per l'importo complessivo di € 8.873.325,87= (IVA 22% compresa), viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del Conto	Importo € IVA inclusa	Distretto	n. autorizzazione	Centro Ordinatore
2025	SAN	EBA 1741001	Altri servizi non sanit. da privato esternalizzati	€ 4.676.401,75	Treviso		T011
2025	SAN	EBA 1741001	Altri servizi non sanit. da privato esternalizzati	€ 3.040.314,59	Asolo		T011
2025	SAN	EBA 1741001	Altri servizi non sanit. da privato esternalizzati	€ 1.156.609,53	Pieve di Soligo		T011

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al centro ordinatore sul rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

- di nominare:

- quale R.U.P., la Dott.ssa Patrizia Favero – Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica;
 - quale D.E.C., il Dott. Fiorenzo Roma, Direttore dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Ospedale, trattandosi di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 32 dell’Allegato II.14 dello stesso D.Lgs. 36/2023;
 - quali assistenti al D.E.C., con le funzioni di monitoraggio delle attività e di verifica contabile e correttezza dei servizi per tutti i distretti aziendali, i soggetti di cui all’Allegato 5, parte integrante del presente atto, tutti in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi;
- di approvare i DUVRI predisposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione e allegati al presente atto quale parte integrante (Allegati 1, 2 e 3);
 - di approvare lo schema di Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 4);
 - di delegare la Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, all’adozione ed alla firma di tutti gli atti conseguenti la presente Deliberazione, compresa la sottoscrizione dell’Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e dei DUVRI;
 - di dare atto che, relativamente ai servizi di cui trattasi, alla data odierna:
 - ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
 - non esistono prezzi di riferimento fissati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
 - non sussistono, alla data odierna, Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di Committenza regionale e/o Consip S.p.A.;
 - gli stessi non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell’11/07/2018;
 - di disporre che questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, risolva i contratti, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora:
 - venga stipulato il contratto o data esecuzione anticipata allo stesso a seguito dell’aggiudicazione della procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi oggetto della presente Deliberazione o venga stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l’affidamento del medesimo servizio, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
 - per mutate esigenze anche organizzative dell’Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more della conclusione della nuova gara provinciale, l'erogazione dei servizi di accettazione, prenotazioni di attività sanitaria e di supporto all'utenza presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana fino al 30/09/2025, con facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso di 30 giorni, qualora venga stipulato il nuovo contratto e, conseguentemente, avviati i servizi di cui trattasi, prima di tale data, agli attuali fornitori, ovvero:
- per il Distretto di Treviso, al RTI Anthesys Servizi Soc. Coop. di Chirignago (VE) - Althea Italia S.p.A. di Roma, per l'importo presunto di € 3.833.116,19= (IVA 22% esclusa), di cui € 1.750,00= (IVA 22% esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 4.676.401,75 (IVA 22% compresa);
 - per il Distretto di Asolo, al Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l. di Castelfranco Veneto (TV), per l'importo presunto di € 2.492.061,14= (IVA 22% esclusa), di cui € 1.250,00= (IVA 22% esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 3.040.314,59= (IVA 22% compresa);
 - per il Distretto di Pieve di Soligo, al Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l. di Castelfranco Veneto (TV), per l'importo presunto di € 948.040,60= (IVA 22% esclusa), di cui € 850,00= (IVA 22% esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 1.156.609,53= (IVA 22% compresa);
- 2) di prevedere il seguente quadro economico dell'appalto:

DESCRIZIONE	DURATA IN MESI	IMPORTO IVA ESCLUSA PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO IVA 22% PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO IVA COMPRESA PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO
Importo complessivo del servizio	6	€ 7.273.217,93	€ 1.600.107,94	€ 8.873.325,87

- 3) di dare atto che l'onere presunto derivante dalla presente Deliberazione, per l'importo complessivo di € 8.873.325,87= (IVA 22% compresa), viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del Conto	Importo € IVA inclusa	Distretto	n. autorizzazione	Centro Ordinatore
2025	SAN	EBA 1741001	Altri servizi non sanit. da privato esternalizzati	€ 4.676.401,75	Treviso	25-U02961	T011
2025	SAN	EBA 1741001	Altri servizi non sanit. da privato esternalizzati	€ 3.040.314,59	Asolo	25-U02962	T011
2025	SAN	EBA 1741001	Altri servizi non sanit. da privato esternalizzati	€ 1.156.609,53	Pieve di Soligo	25-U02963	T011

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al centro ordinatore sul rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

- 4) di dare atto che, ai fini della tracciabilità di flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., i codici CIG sono i seguenti:

DITTA	DISTRETTO	CIG	C.F.	P.IVA
RTI Anthesys Servizi Soc. Coop. (mandataria)– Althea Italia S.p.A,	Treviso	B671B997BA	02648400279	
Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l.	Asolo	B672637AB0	03926200266	
Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.c.a.r.l.	Pieve di Soligo	B6721CA3B7	03926200266	

- 5) di nominare:
- quale R.U.P., la Dott.ssa Patrizia Favero – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica;
 - quale D.E.C., il Dott. Fiorenzo Roma, Direttore dell'U.O.C. Servizi Amministrativi di Ospedale, trattandosi di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 32 dell'Allegato II.14 dello stesso D.Lgs. 36/2023;
 - quali assistenti al D.E.C., con le funzioni di monitoraggio delle attività e di verifica contabile e correttezza dei servizi per tutti i distretti aziendali, i soggetti di cui all'Allegato 5, parte integrante del presente atto, tutti in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi;
- 6) di approvare i DUVRI predisposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione e allegati al presente atto quale parte integrante (Allegati 1, 2 e 3);
- 7) di approvare lo schema di Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 4);
- 8) di delegare la Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, all'adozione ed alla firma di tutti gli atti conseguenti la presente Deliberazione, compresa la sottoscrizione dell'Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e dei DUVRI;
- 9) di disporre che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, risolva i contratti, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora:
- venga stipulato il contratto o data esecuzione anticipata allo stesso a seguito dell'aggiudicazione della procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi oggetto della presente Deliberazione o venga stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del medesimo servizio, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;

- per mutate esigenze anche organizzative dell'Amministrazione;

- 10) di dare atto che, relativamente al servizio oggetto della presente procedura:
- ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
 - non esistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - non sussistono Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di Committenza Regionale e/o da Consip S.p.A.;
 - lo stesso non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11/07/2018;
- 11) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Vescovi Paola

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	Documento valutazione rischi da interferenze	PROSECUZIONE del DUVRI n. 838 del 07/05/2021
------------------------------------	--	--

PROSECUZIONE

AD INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO

PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

D.U.V.R.I.

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA DELLE
ATTIVITÀ DI FRONT - END IN AMBITO AZIENDALE, PRESSO
IL DISTRETTO DI ASOLO – ID 5594 •

<p style="text-align: center;">REDATTO IN DATA</p> <p style="text-align: center;">09 Aprile 2025</p>	<p style="text-align: center;">VERIFICATO IN DATA</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	
<p style="text-align: center;">Servizio Prevenzione e Protezione (firmato digitalmente)</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p style="text-align: center;">Responsabile Unico del Progetto (RUP)</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p style="text-align: center;">L'Aggiudicataria</p> <p style="text-align: center;">_____</p>

DATI GENERALI

OGGETTO APPALTO	PROSECUZIONE - Servizio di gestione amministrativa integrata delle attività di Front - End in ambito aziendale, presso il Distretto di Asolo dell'Azienda ULSS N. 2 Marca Trevigiana – ID 5594.			
TIPOLOGIA APPALTO	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE	SOMMINISTRAZIONI
		X		
DURATA DELLA PROSECUZIONE	6 mesi (fino al 30/09/2025)			
SEDI	Sedi Varie Ospedaliere e Territoriali del Distretto di Asolo, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana			

AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA		
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Treviso – Via S. Ambrogio di Fiera n. 37	Tel.0422323218	
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	03084880263		
DATORE DI LAVORO	Dr. Francesco Benazzi		
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Dott.ssa Carla Polo	Tel.0422322041	
MEDICO COMPETENTE	Medico Competente del Distretto di Treviso	Tel.0422322842	
	Medico Competente del Distretto di Pieve di Soligo	Tel.0438663583	
	Medico Competente del Distretto di Asolo	Tel.0423732208	

SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	Dr.ssa Patrizia Favero	Tel. 0422323010	e-mail: patrizia.favero@aulss2.veneto.it
--	------------------------	-----------------	---

PARTICOLARITA' DEL SERVIZIO

La prosecuzione ha per oggetto la continuità del servizio di gestione amministrativa integrata delle attività di front - end in ambito aziendale, presso il Distretto di Asolo, dell'Azienda ULSS N. 2 Marca Trevigiana, nelle more della nuova aggiudicazione. Per gli effetti della presente prosecuzione, tutte le attività previste dal servizio che verrà erogato, devono essere disciplinate secondo le indicazioni prescritte nel Contratto, e secondo quanto indicato nel DUVRI n. 838 redatto il 07/05/2021, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto il personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza dello stesso servizio. Altresì l'Aggiudicataria, assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, conformemente a quanto indicato nel Contratto d'Appalto ed alla normativa vigente in merito alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Con riferimento alla prosecuzione in corso, della durata di sei (n.6) mesi, con scadenza il 30/09/2025, si ricorda il contenuto previsto dall'art. 26 D.lgs. 81/08 comma 2 lettera a) b):

“.....i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.....”

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	Allegato al Documento valutazione rischi da interferenze	ALLEGATO ALLA PROCEDURA
--	---	--

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI PER LA
SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DI INTERFERENZA**

**ALLEGATO AL DOCUMENTO
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

**PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA
DELLE ATTIVITÀ DI FRONT - END IN AMBITO AZIENDALE, PRESSO
IL DISTRETTO DI ASOLO – ID 5594**

**VALUTAZIONE COSTI DEL D.U.V.R.I. IVA ESCLUSA, PER TUTTA
LA DURATA DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO (6 mesi)**

- 1) Formazione ed informazione del personale dell'appaltatore operante sui rischi presenti nell'Azienda sanitaria ed il Piano di Emergenza.

- 2) Elaborazione di procedure tecniche per i rischi presenti nell'Azienda sanitaria richiesti dal Committente.

- 3) Incontri periodici e/o secondo necessità del responsabile della commessa con la committenza per problematiche legate all'interferenza nelle lavorazioni

**TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA PERIODO DI 6 MESI
LEGATI AL DUVRI (IVA al 22% esclusa)**

€ 1.250,00

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	Documento valutazione rischi da interferenze	PROSECUZIONE del DUVRI n. 839 del 07/05/2021
------------------------------------	--	--

PROSECUZIONE

AD INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO

PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

D.U.V.R.I.

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ
DI FRONT - END IN AMBITO AZIENDALE, PRESSO IL DISTRETTO
DI PIEVE DI SOLIGO AZIENDA ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA – ID 5593 •

REDATTO IN DATA 09 Aprile 2025	VERIFICATO IN DATA -----	
Servizio Prevenzione e Protezione (firmato digitalmente) _____	Responsabile Unico del Progetto (RUP) _____	L'Aggiudicataria _____

DATI GENERALI

OGGETTO APPALTO	PROSECUZIONE - Servizio di gestione amministrativa integrata delle attività di Front - End in ambito aziendale, presso il Distretto di Pieve di Soligo dell'Azienda ULSS N. 2 Marca Trevigiana – ID 5593			
TIPOLOGIA APPALTO	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE	SOMMINISTRAZIONI
		X		
DURATA DELLA PROSECUZIONE	PROSECUZIONE fino al 30/09/2025			
SEDI	Sedi Varie Ospedaliere e Territoriali del Distretto di Pieve di Soligo, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana			

AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA		
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Treviso – Via S. Ambrogio di Fiera n. 37	Tel.0422323218	
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	03084880263		
DATORE DI LAVORO	Dr. Francesco Benazzi		
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Dott.ssa Carla Polo	Tel.0422322041	
MEDICO COMPETENTE	Medico Competente del Distretto di Treviso	Tel.0422322842	
	Medico Competente del Distretto di Pieve di Soligo	Tel.0438663583	
	Medico Competente del Distretto di Asolo	Tel.0423732208	

SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	Dr.ssa Patrizia Favero	Tel. 0422323010	e-mail: patrizia.favero@aulss2.veneto.it
--	------------------------	-----------------	---

PARTICOLARITA' DEL SERVIZIO

La prosecuzione ha per oggetto la continuità del servizio di gestione amministrativa integrata delle attività di front - end in ambito aziendale, presso il Distretto di Pieve di Soligo, dell'Azienda ULSS N. 2 Marca Trevigiana, nelle more della nuova aggiudicazione. Per gli effetti della presente prosecuzione, tutte le attività previste dal servizio che verrà erogato, devono essere disciplinate secondo le indicazioni prescritte nel Contratto, e secondo quanto indicato nel DUVRI n. 839 redatto il 07/05/2021, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto il personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza dello stesso servizio. Altresì l'Aggiudicataria, assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, conformemente a quanto indicato nel Contratto d'Appalto ed alla normativa vigente in merito alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Con riferimento alla prosecuzione in corso, della durata di sei (n.6) mesi, con scadenza il 30/09/2025, si ricorda il contenuto previsto dall'art. 26 D.lgs. 81/08 comma 2 lettera a) b):

“.....i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.....”

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	Allegato al Documento valutazione rischi da interferenze	ALLEGATO ALLA PROCEDURA
--	---	--

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI PER LA
SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DI INTERFERENZA**

**ALLEGATO AL DOCUMENTO
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ
DI FRONT - END IN AMBITO AZIENDALE, PRESSO IL DISTRETTO
DI PIEVE DI SOLIGO AZIENDA ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA – ID 5593

VALUTAZIONE COSTI DEL D.U.V.R.I. IVA ESCLUSA, PER TUTTA LA DURATA DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO (6 mesi)

- 1) Formazione ed informazione del personale dell'appaltatore operante sui rischi presenti nell'Azienda sanitaria ed il Piano di Emergenza.

- 2) Elaborazione di procedure tecniche per i rischi presenti nell'Azienda sanitaria richiesti dal Committente.

- 3) Incontri periodici e/o secondo necessità del responsabile della commessa con la committenza per problematiche legate all'interferenza nelle lavorazioni

**TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA PERIODO DI 6 MESI
LEGATI AL DUVRI (IVA al 22% esclusa)**

€ 850,00

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	Documento valutazione rischi da interferenze	PROSECUZIONE del DUVRI n. 837 del 03/05/2021
------------------------------------	--	--

PROSECUZIONE

AD INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO

PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

D.U.V.R.I.

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, PRENOTAZIONI DI ATTIVITÀ SANITARIA
E DI SUPPORTO ALL'UTENZA DELL'AZIENDA ULSS N. 2
MARCA TREVIGIANA, PRESSO IL DISTRETTO
DI TREVISO – ID 5595 •

REDATTO IN DATA 09 Aprile 2025	VERIFICATO IN DATA -----	
Servizio Prevenzione e Protezione (firmato digitalmente) _____	Responsabile Unico del Progetto (RUP) _____	L'Aggiudicataria _____

DATI GENERALI

OGGETTO APPALTO	PROSECUZIONE - Servizio di accettazione, prenotazioni di attività sanitaria e di supporto all'utenza dell'Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana, presso il Distretto di Treviso – ID 5595.			
TIPOLOGIA APPALTO	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE	SOMMINISTRAZIONI
		X		
DURATA DELLA PROSECUZIONE	6 mesi (fino al 30/09/2025)			
SEDI	Sedi Varie Ospedaliere e Territoriali del Distretto di Treviso, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana			

AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA		
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Treviso – Via S. Ambrogio di Fiera n. 37	Tel.0422323218	
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	03084880263		
DATORE DI LAVORO	Dr. Francesco Benazzi		
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Dott.ssa Carla Polo	Tel.0422322041	
MEDICO COMPETENTE	Medico Competente del Distretto di Treviso	Tel.0422322842	
	Medico Competente del Distretto di Pieve di Soligo	Tel.0438663583	
	Medico Competente del Distretto di Asolo	Tel.0423732208	

SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	Dr.ssa Patrizia Favero	Tel. 0422323010	e-mail: patrizia.favero@aulss2.veneto.it
--	------------------------	-----------------	---

PARTICOLARITA' DEL SERVIZIO

La prosecuzione ha per oggetto la continuità del servizio di accettazione, prenotazioni di attività sanitaria e di supporto all'utenza dell'Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana, presso il Distretto di Treviso, nelle more della nuova aggiudicazione. Per gli effetti della presente prosecuzione, tutte le attività previste dal servizio che verrà erogato, devono essere disciplinate secondo le indicazioni prescritte nel Contratto, e secondo quanto indicato nel DUVRI n. 837 redatto il 03/05/2021, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto il personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza dello stesso servizio. Altresì l'Aggiudicataria, assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, conformemente a quanto indicato nel Contratto d'Appalto ed alla normativa vigente in merito alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Con riferimento alla prosecuzione in corso, della durata di sei (n.6) mesi, con scadenza il 30/09/2025, si ricorda il contenuto previsto dall'art. 26 D.lgs. 81/08 comma 2 lettera a) b):

“.....i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.....”

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	Allegato al Documento valutazione rischi da interferenze	ALLEGATO ALLA PROCEDURA
--	---	--

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI PER LA
SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DI INTERFERENZA**

**ALLEGATO AL DOCUMENTO
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

**SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, PRENOTAZIONI DI ATTIVITÀ SANITARIA
E DI SUPPORTO ALL'UTENZA DELL'AZIENDA ULSS N. 2
MARCA TREVIGIANA, PRESSO IL DISTRETTO
DI TREVISO – ID 5595**

VALUTAZIONE COSTI DEL D.U.V.R.I. IVA ESCLUSA, PER TUTTA LA DURATA DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO (6 mesi)

- 1) Formazione ed informazione del personale dell'appaltatore operante sui rischi presenti nell'Azienda sanitaria ed il Piano di Emergenza.

- 2) Elaborazione di procedure tecniche per i rischi presenti nell'Azienda sanitaria richiesti dal Committente.

- 3) Incontri periodici e/o secondo necessità del responsabile della commessa con la committenza per problematiche legate all'interferenza nelle lavorazioni

**TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA PERIODO DI 6 MESI
LEGATI AL DUVRI (IVA al 22% esclusa)**

€ 1.750,00

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona RUP, Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, delegato alla firma del presente accordo dal Direttore Generale con Deliberazione n. ___ del _____, con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito "Azienda" e "Titolare" -

e

Anthesys Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Chirignago (VE), via Miranese, n. 255 – CAP 30174, C.F. e p. iva 02648400279,

- di seguito "Mandataria" -

che interviene nel presente atto per sé ed in nome e per conto di,

Althea Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, viale Alexandre Gustave Eiffel, n 13 – CAP 00148, C.F. e p. iva 01244670335;

- di seguito "Mandante" -

tutti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Imprese,

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- la Mandataria e la Mandante hanno costituito un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito rispettivamente "R.T.I."), che, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. ___ del ___, eroga all'Azienda il servizio di accettazione, prenotazioni di attività sanitaria e di supporto all'utenza - Distretto di Treviso dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative

adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). In ogni caso, il Responsabile attua almeno le misure di sicurezza previste dal Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali dell'European Union Agency for Network and Information Security, versione dicembre 2017, previste per rischi alla sicurezza qualificati come di valore basso e medio. Il Fornitore, con la firma del presente atto, dichiara di presentare le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate; l'Azienda ha verificato che ciascun partecipante al "R.T.I." offre le garanzie sufficienti di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;

- le Parti con il presente accordo (di seguito "Nomina") intendono disciplinare le condizioni e le modalità del trattamento dei dati personali eventualmente effettuato da uno o più partecipanti al "R.T.I." per conto dell'Azienda: l'Accordo comprende uno o più allegati, che ne costituiscono parte integrante e specificano le caratteristiche di ogni Servizio e del trattamento correlato eventualmente svolto da uno o più partecipanti al "R.T.I." – e per esso/i dalle singole società ivi indicate in qualità di subappaltatori, per conto dell'Azienda; qualora uno o più servizi non comportasse/ro trattamento di dati personali, i partecipanti al "R.T.I." e i subappaltatori saranno comunque tenuti a riservatezza, come meglio illustrato nello specifico allegato;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di effettivo inizio del servizio e fino alla cessazione del medesimo, comprese le eventuali proroghe o rinnovi contrattuali disposti dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, e dalla medesima data il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del contratto, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Ciascun partecipante al "R.T.I.", che effettui Servizi che prevedano operazioni di trattamento, si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al contratto.

4. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto

dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei dati personali. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire;

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del contratto, il Responsabile mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finchè i dati non siano cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
- Le attività di revisione potranno essere effettuate mediante ispezioni del Titolare, secondo le seguenti regole:
 - o con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e nel corso dell'orario di lavoro del Responsabile, salva la necessità di effettuare l'ispezione per motivi di emergenza e quando il Titolare ne abbia preventivamente dato comunicazione scritta al Responsabile;
 - o nel limite massimo di una volta all'anno, ad eccezione di ogni ulteriore ispezione che il Titolare sia obbligato a svolgere su richiesta dell'Autorità di Controllo e/o a seguito di avvenimenti (come ad esempio dopo l'accadimento di un data breach) che rendano necessarie ulteriori attività;

- I costi dell'ispezione saranno sostenuti dal Titolare, tuttavia il Responsabile deve allocare le risorse richieste dal Titolare per effettuare l'ispezione.
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al contratto, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
 - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
 - provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

5. ALTRI RESPONSABILI

Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire "Subresponsabili") per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell'art. 28 GDPR.

Quando il Responsabile coinvolge un Subresponsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Subresponsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'applicazione di

misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.

Qualora un Subresponsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Subresponsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 4 GDPR.

Il/I subresponsabile/i autorizzato/i dal Titolare al momento della conclusione del presente Accordo è/sono inseriti nell'elenco sotto riportato:

	NOME/RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO, CF / P.IVA	ATTIVITA' SVOLTA	NOME, QUALIFICA E DATI DI CONTATTO DEL DPO / DEL REFERENTE
1				
2				
3				
4				

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 giorni prima di ricorrere ad un nuovo subresponsabile, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

6. TRASFERIMENTI VERSO PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR.

Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Subresponsabile, conformemente all'articolo 9, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Subresponsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

7. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

8. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabile al trattamento oggetto del presente accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviando al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,
Il RUP

Per il Responsabile del trattamento, Anthesys Servizi Società Cooperativa

Allegato 1

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le condizioni alle quali ciascun partecipante al R.T.I. effettua trattamenti di dati personali per conto dell'Azienda.

Prodotto/servizio	Servizio di accettazione, prenotazioni di attività sanitaria e di supporto all'utenza - Distretto di Treviso dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Ruolo dell'Azienda	Titolare
Ruolo di Mandanti e/o Mandatario	<i>[responsabile/sub responsabile]</i>
Categorie di interessati	<p>In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati: <i>[rimuovere i soggetti non pertinenti con l'attività affidata, o adeguare/integrare in base alla necessità]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pazienti - assistiti - utenti (per es. di servizi socio-assistenziali) - genitori di pazienti/assistiti/utenti - studenti - volontari - candidati - dipendenti - collaboratori - fornitori - contraenti - potenziali fornitori - rappresentanti e referenti dei fornitori - familiari dei dipendenti - familiari dei collaboratori - componenti organo amministrativo - amministratori pubblici - componenti collegio sindacale - utenti del sito web - utenti di servizi web con registrazione - concepiti e nati - deceduti - condannati, detenuti o sottoposti a misure di sicurezza - richiedenti asilo - visitatori



	<ul style="list-style-type: none"> - altri soggetti inquadrati in riprese
<p>Categorie di dati</p>	<p>In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati: <i>[personalizzare precisando le categorie e le tipologie di dati per ciascuna categoria, rimuovendo le categorie e/o le tipologie non pertinenti]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dati di natura comune, quali: <ul style="list-style-type: none"> - dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro) - dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ID account social, altro) - dati di pagamento (IBAN, dettagli della carta di credito, account PayPal, altro...) - dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ID account social, altro...) - dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, CNS, altro...) - dati relativi all'attività lavorativa (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, informazioni sul tirocinio, informazioni sulla formazione professionale, informazioni su sospensioni) - dati di istruzione e cultura - dati relativi all'immagine - dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...) - dati ricavati da processi di profilazione - dati relativi all'ubicazione - dati di proprietà - altro (specificare _____) <input type="checkbox"/> dati particolari ex art. 9 GDPR, quali: <ul style="list-style-type: none"> - dati relativi alla salute - dati relativi alla vita sessuale - dati relativi all'orientamento sessuale - dati genetici - dati biometrici intesi a identificare in modo



	<p>univoco una persona fisica</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati relativi all'immagine - dati che rivelano l'origine razziale o etnica - dati che rivelano opinioni politiche - dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche - dati che rivelano l'appartenenza sindacale - altro (specificare _____) <p><input type="checkbox"/> dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati relativi a condanne penali e relativi certificati antimafia - dati relativi a reati - o a connesse misure di sicurezza - altro (specificare _____)
Attività che Mandanti e Mandatario potranno svolgere	<ul style="list-style-type: none"> - raccolta; - registrazione; - organizzazione e strutturazione; - conservazione e protezione; - accesso e consultazione; - adattamento e modifica dei dati; - estrazione; - comunicazione mediante trasmissione; - cancellazione e distruzione.
Trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale	[se non fatto, specificarlo; se fatto, indicare il Paese e la condizione di liceità del trasferimento]
Ulteriori Responsabili / Sub Responsabili	<i>[se non presenti, specificarlo]</i>
Disciplina della cessazione del Contratto	Alla cessazione del Servizio ciascun partecipante al "R.T.I." mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finchè i dati non siano cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo
Ulteriori e specifiche misure di sicurezza	<i>[se non presenti, rimuovere la riga]</i>

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona RUP, Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, delegato alla firma del presente accordo dal Direttore Generale con Deliberazione n. ___ del _____, con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

Consorzio Stabile Cento Orizzonti Società Consortile a Responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Castelfranco Veneto (TV), via del Credito, n. 5 – CAP 31033, C.F. e p. iva 03926200266,

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. ___ del _____, a seguito di affidamento il Fornitore eroga all'Azienda il servizio di servizio di gestione amministrativa integrata delle attività di front end presso i Distretti di Asolo e Pieve di Soligo dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nell'esecuzione del quale il Responsabile tratterà, per conto del Titolare, e su istruzione dello stesso, dati personali;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). In ogni caso, il Responsabile attua almeno le misure di sicurezza previste dal Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali dell'European Union Agency for Network and Information Security, versione dicembre 2017, previste per rischi alla sicurezza qualificati come di valore basso e medio. Il Fornitore, con la firma del presente atto, dichiara di presentare le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;

- con il presente Accordo (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto – il Titolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), con il presente Accordo, designa il Responsabile, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati effettuato in esecuzione del contratto;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di effettivo inizio del servizio e fino alla cessazione del medesimo, comprese le eventuali proroghe o rinnovi contrattuali disposti dall’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, e dalla medesima data il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del contratto, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al contratto.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

dati di natura comune, quali:

- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro)
- dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ID account social, altro)
- dati di pagamento (IBAN, dettagli della carta di credito, account PayPal, altro...)

- dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ID account social, altro...)
 - dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
 - dati relativi all'attività lavorativa (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, informazioni sul tirocinio, informazioni sulla formazione professionale, informazioni su sospensioni)
 - dati di istruzione e cultura
 - dati relativi all'immagine
 - dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...)
 - dati ricavati da processi di profilazione
 - dati relativi all'ubicazione
 - dati di proprietà
 - altro (specificare _____)
- dati particolari ex art. 9 GDPR, quali:
- dati relativi alla salute
 - dati relativi alla vita sessuale
 - dati relativi all'orientamento sessuale
 - dati genetici
 - dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
 - dati relativi all'immagine
 - dati che rivelano l'origine razziale o etnica
 - dati che rivelano opinioni politiche
 - dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche
 - dati che rivelano l'appartenenza sindacale
 - altro (specificare _____)
- dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR, quali:
- dati relativi a condanne penali
 - e relativi certificati antimafia
 - dati relativi a reati
 - o a connesse misure di sicurezza

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- pazienti
- assistiti
- utenti (per es. di servizi socio-assistenziali)
- genitori di pazienti/assistiti/utenti
- studenti
- volontari
- candidati
- dipendenti
- collaboratori
- fornitori

- contraenti
- potenziali fornitori
- rappresentanti e referenti dei fornitori
- familiari dei dipendenti
- familiari dei collaboratori
- componenti organo amministrativo
- amministratori pubblici
- componenti collegio sindacale
- utenti del sito web
- utenti di servizi web con registrazione
- concepiti e nati
- deceduti
- condannati, detenuti o sottoposti a misure di sicurezza
- richiedenti asilo
- visitatori
- altri soggetti inquadrati in riprese

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei dati personali. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del contratto, il Responsabile mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro,

- dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finchè i dati non siano cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
 - Le attività di revisione potranno essere effettuate mediante ispezioni del Titolare, secondo le seguenti regole:
 - o con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e nel corso dell'orario di lavoro del Responsabile, salva la necessità di effettuare l'ispezione per motivi di emergenza e quando il Titolare ne abbia preventivamente dato comunicazione scritta al Responsabile;
 - o nel limite massimo di una volta all'anno, ad eccezione di ogni ulteriore ispezione che il Titolare sia obbligato a svolgere su richiesta dell'Autorità di Controllo e/o a seguito di avvenimenti (come ad esempio dopo l'accadimento di un data breach) che rendano necessarie ulteriori attività;
 - o I costi dell'ispezione saranno sostenuti dal Titolare, tuttavia il Responsabile deve allocare le risorse richieste dal Titolare per effettuare l'ispezione.
 - informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
 - ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al contratto, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - o intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - o predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
 - o adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
 - o provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

8. ALTRI RESPONSABILI

Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire "Subresponsabili") per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell'art. 28 GDPR.

Quando il Responsabile coinvolge un Subresponsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Subresponsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'applicazione di misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.

Qualora un Subresponsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Subresponsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 4 GDPR.

Il/I subresponsabile/i autorizzato/i dal Titolare al momento della conclusione del presente Accordo è/sono inseriti nell'elenco sotto riportato:

	NOME/RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO, CF / P.IVA	ATTIVITA' SVOLTA	NOME, QUALIFICA E DATI DI CONTATTO DEL DPO / DEL REFERENTE
1				
2				
3				
4				

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 giorni prima di ricorrere ad un nuovo subresponsabile, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

9. TRASFERIMENTI VERSO PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR.

Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Subresponsabile, conformemente all'articolo 9, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Subresponsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabile al trattamento oggetto del presente accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviando al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,
Il RUP

Per il Responsabile del trattamento, Consorzio Stabile Cento Orizzonti Società Consortile a Responsabilità limitata

ASSISTENTI AL DEC	
SERVIZIO / ATTIVITA'	ASSISTENTI AL DEC
Attività di CUP, agende, piastra e sportelli di piano dei poliambulatori	Dott.ssa Emanuela Didonè / Rag. Rudy Zillio
Call e Contact Center	Dott. Giordano Giordani / Sig.ra Serena Grando
Attività di accettazione, presa in carico e supporto amministrativo presso le UOC dei Presidi Ospedalieri	Dott.ssa Paola Conte / Rag. Rudy Zilio / Sig.ra Serena Grando
Gestione dell'attività a supporto delle relazioni con l'utenza	Dott. Giordano Giordani
Attività afferenti agli sportelli territoriali, assistenza protesica, gestione anagrafe	Dott.ssa Vania Pederiva
Garanzia/implementazione del sistema di monitoraggio dell'attività anche al fine di una puntuale verifica del corretto andamento delle attività.	Ing. Maria Crema